

COMUNE DI MALAGNINO
PROVINCIA DI CREMONA

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione consiliare
n. 14 del 20.06.2011
Esecutivo a far tempo dal 22 luglio 2011

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e 28 dicembre 1993 n. 566 modificativo di detto Decreto Legislativo.

Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi soprastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Inoltre l'Amministrazione comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
6. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno 15 (quindici) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione, salvo casi d'urgenza adeguatamente motivati.

Art. 3 – Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/1993, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione.

Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.,) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 (cento) metri.

Art. 5 – Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1)
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'art. 2 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.
6. Il comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6 – Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con posta elettronica certificata (p.e.c.). L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 40 (quaranta) giorni successivi, nel caso di occupazioni temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita

Art. 9 – Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

Art. 12 – Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 507/1993, il Comune, nel caso in cui provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993, impone un contributo "una tantum" pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

Art. 13 – Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V (quinta) classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14 – Suddivisione del territorio in categoria

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. n. 507/1993, il territorio di questo Comune si suddivide in TRE categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche allegato al presente regolamento.

Art. 15 – Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3), salvo il caso in cui il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione annuale risulti prorogato.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misura minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/1993.
3. Le misure di cui a i predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;
- terza categoria 30 per cento.

Art. 16 – Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17 – Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee.
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18 – Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione e si applica, sulla base delle misura di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19 – Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno 100 (cento) centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20 – Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

Art. 21 – Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 570/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 – Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale come da tariffa.

Art. 24 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa come segue:
 - 1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
 - 2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera

3. Per le occupazioni temporanee si applica:
 - a. fino a 15 giorni: tariffa intera;
 - b. oltre 15 giorni (dal 16° giorno) e fino ai 30 giorni: il 20 (venti) per cento di riduzione;
 - c. oltre i 30 giorni: il 50 (cinquanta) per cento di riduzione;
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture e d impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25 – Occupazioni sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, la tassa non si applica.

Art. 26 – Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 (venti) per cento.

Art. 27 – Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - a) ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, la tariffa è calcolata in ragione del 10 (dieci) per cento;
 - b) ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c, e dell'art. 45, comma 2, lettera c, per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 50 (cinquanta) per cento;
 - c) ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 (trenta) per cento;
 - d) ai sensi dell'art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 (cinquanta) per cento;
 - e) ai sensi dell'art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 1 dell'art. 20 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l'eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 (dieci) per cento;
 - f) ai sensi del comma 9 dell'art. 44, la tariffa è ridotta al 50 (cinquanta) per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal

proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

- g) Ai sensi dell'art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 50 (cinquanta) per cento.

Art. 28 – Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29 – Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell'art. 45:
- comma 2/c: per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 (cinquanta) per cento;
 - comma 3: per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 (trenta) per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - comma 5: le tariffe sono ridotte al 50 (cinquanta) per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - comma 5 ed art. 42, comma 5: per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 (ottanta) per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 (cinquanta) per cento fino a 100 mq e del 25 (venticinque) per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10 (dieci) per cento per la parte eccedente i 1.000 mq;
 - comma 7: per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 (ottanta) per cento;
 - comma 8: per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 (cinquanta) per cento;
 - comma 6 bis: le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 (cinquanta) per cento;
- Le riduzioni di cui ai commi precedenti non sono tra di loro cumulabili.

Art. 30 – Esenzione della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507:
- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, Province, comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quanto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 31 – Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, box-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.

Art. 32 – Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/1993:
 - a) Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della tassa dovuta, con un minimo di Euro 51,65;
 - b) Per la denuncia infedele si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione di Euro 51,65;

- c) Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione.

Art. 33 – Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, no oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria comunale o, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a all'euro (sotto i 50 centesimi si arrotonda all'euro inferiore, da 50 centesimi in su si arrotonda all'euro superiore).
4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione

Art. 34 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 – Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento viene pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

<i>n.ord.</i>	<i>Definizione dello spazio od area pubblica</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Ubicazione</i>
1	Via	STRADIVARI	Capoluogo
2	Via	S. GIACOMO	Località S.Giacomo Lovara

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

<i>n.ord.</i>	<i>Definizione dello spazio od area pubblica</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Ubicazione</i>
1	Via	ALDO MORO	Capoluogo
2	Via	AMATI	Capoluogo
3	Via	CAMPO LONGURA	Capoluogo
4	Via	DI VITTORIO	Capoluogo
5	Via	FRATELLI CERVI	Capoluogo
6	Via	FRATELLI GRASSELLI	Capoluogo
7	Via	GIOVANNI FALCONE	Capoluogo
8	Via	GRAMSCI	Capoluogo
9	Via	GUARNERI DEL GESU'	Capoluogo
10	Via	I MAGGIO	Capoluogo
11	Via	MARCONI	Capoluogo
12	Via	MARTIRI DELLA LIBERTA	Capoluogo
13	Via	MELIA ALTA	Capoluogo
14	Via	MONTEVERDI	Capoluogo
15	Via	NICOLO' PAGANINI	Capoluogo
16	Via	PONCHIELLI	Capoluogo
17	Via	PRATO GRANDE	Capoluogo
18	Via	S. AMBROGIO	Capoluogo
19	Via	SANDRO PERTINI	Capoluogo
20	Via	STAZIONE	Capoluogo
21	Via	TORCHIO DEL LINO	Capoluogo
22	Via	XXV APRILE	Capoluogo
23	Località	BONFIA	Località
24	Località	CA' DEGLI ALEMANNI	Località
25	Località	CA'DE'MAROZZI	Località
26	Località	CASAL MALOMBRA	Località
27	Località	CASELLA	Località
28	Località	CASELLA NUOVA	Località
29	Località	CASSINETTO	Località
30	Località	CERVELLARA	Località
31	Località	FORNACE	Località
32	Località	MALAGNINA	Località
33	Località	MALONGOLA	Località
34	Via	RONCHETTO	Località
35	Località	RONCO	Località
36	Località	SANTA LUCIA LAMA	Località
37	Località	SETTE POZZI	Località
38	Località	VIGOLO	Località

39	Località	VILLA RIPARI	Località
40	Località	VISNADELLO	Località
41	Via	BELFIORE	Località S.Giacomo Lovara
42	Via	DEL CAMPO	Località S.Giacomo Lovara
43	Via	DOSOLO	Località S.Giacomo Lovara
44	Via	FRATELLI DI DIO	Località S.Giacomo Lovara
45	Via	FREGALINO	Località S.Giacomo Lovara
46	Via	GAMBARA	Località S.Giacomo Lovara
47	Via	GHINAGLIA	Località S.Giacomo Lovara
48	Via	GRANDI	Località S.Giacomo Lovara
49	Via	MATTEOTTI	Località S.Giacomo Lovara
50	Via	S. MARIA	Località S.Giacomo Lovara
51	Via	TONANI	Località S.Giacomo Lovara
52	Via	VIII MARZO	Località S.Giacomo Lovara
53	Via	GIOVANNI XXIII	Località S.Michele
54	Via	S. MICHELE	Località S.Michele
55	Via	GIUSEPPINA	Località S.Michele/S.Giacomo Lovara

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 3^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.

<i>n.ord.</i>	<i>Definizione dello spazio od area pubblica</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Ubicazione</i>
1	Centro Sportivo	Area Centro Sportivo comunale (compreso parcheggio)	Capoluogo
2	Area comunale	Cortile comunale	Capoluogo
3	Parcheggio	Parcheggio pubblico Via Monteverdi	Capoluogo
4	Area verde pubblica	Aree verdi S.Giacomo	Località S.Giacomo Lovara
5	Parcheggio	Parcheggio pubblico di Via Belfiore	Località S.Giacomo Lovara
6	Parcheggio	Parcheggio pubblico di Via S.Giacomo	Località S.Giacomo Lovara
7	Area verde pubblica	Aree verdi S.Michele	Località S.Michele
8	Parcheggio	"La Pergola"	tra le vie Tonani e Giuseppina
9	Area comunale	Aree verdi capoluogo	Capoluogo

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE.....	2
Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	2
Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	2
Art. 3 – Denuncia occupazioni permanenti.....	2
Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	3
Art. 5 – Concessione e/o autorizzazione	3
Art. 6 – Occupazioni d’urgenza	3
Art. 7 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	4
Art. 8 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione	4
Art. 9 – Revoca della concessione e/o autorizzazione	4
Art. 10 – Obblighi del concessionario	4
Art. 11 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	5
Art. 12 – Costruzione gallerie sotterranee	5
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	5
Art. 13 – Classificazione del Comune	5
Art. 14 – Suddivisione del territorio in categoria.....	5
Art. 15 – Tariffe	5
Art. 16 – Soggetti passivi.....	6
Art. 17 – Durata dell’occupazione	6
Art. 18 – Criterio di applicazione della tassa	6
Art. 19 – Misura dello spazio occupato	6
Art. 20 – Passi carrabili.....	7
Art. 21 – Autovetture per trasporto pubblico.....	7
Art. 22 – Distributori di carburante.....	7
Art. 23 – Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi.....	7
Art. 24 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento	7
Art. 25 – Occupazioni sottosuolo e soprassuolo – Casi particolari	8
Art. 26 – Maggiorazioni della tassa	8
Art. 27 – Riduzioni della tassa permanente	8
Art. 28 – Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa	9
Art. 29 – Riduzione tassa temporanea	9
Art. 30 – Esenzione della tassa	9
Art. 31 – Esclusione dalla tassa	10
Art. 32 – Sanzioni	10
Art. 33 – Versamento della tassa	11
Art. 34 – Rimborsi	11
Art. 35 – Ruoli coattivi	11
Art. 36 – Entrata in vigore	11
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.	12
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.	13
ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 3^ CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA T.O.S.A.P.	15